

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CDN **(2014/2015)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Avv. Claudio Franchini **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 30 luglio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(459) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SAITTA (già calciatore tesserato per la Società USD Fiesolecaldine, attualmente svincolato), Società AC PRATO Spa - (nota n. 7873/638 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014).

Con atto del 28 gennaio 2014, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Andrea Saitta “per rispondere della violazione di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC in relazione all’art. 15 del CGS, avendo l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della FIGC, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva”;
- la Società AC Prato Spa “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS per le condotte poste in essere dal calciatore Andrea Saitta per essa tesserato al momento della commissione del fatto contestato”.

Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere così ricostruita:

- 1) il 25 novembre 2013 Saitta Andrea – calciatore tesserato nella stagione 2011/2012 con la Società Forcoli 1921 Valdera ASD, militante nel campionato di serie D - notificava a questa Società un atto di citazione a comparire davanti il Tribunale di Pisa, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 6.300,00, ancora dovuta a saldo del compenso (accordo economico) di € 7.500,00, convenuto con atto del 24.11.2011 per la citata stagione sportiva;
- 2) sentito al riguardo, Saitta ammetteva di non aver adito preventivamente la Commissione Accordi economici delle L.N.D, così come prescritto per il caso di specie e, inoltre, di non aver richiesto la prescritta autorizzazione federale per adire l’autorità giudiziaria ordinaria, adducendo che, all’epoca del conferimento del mandato per la citazione, ignorava la normativa di riferimento.

Il patteggiamento

All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Andrea Saitta ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Andrea Saitta ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Saitta, sanzione della squalifica di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento é proseguito per la Società AC Prato Spa.

All'odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società AC Prato Spa.

Nessuno é comparso per la parte deferita.

Nel merito, la Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge con incontestabile evidenza la violazione contestata. Il deferimento, pertanto, é fondato, con la conseguenza che la Società AC Prato Spa deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS per le condotte poste in essere dal calciatore Andrea Saitta, tesserato all'epoca dei fatti con la stessa.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) nei confronti del Sig. Andrea Saitta.

Infigge la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) nei confronti della Società AC Prato Spa.

(439) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICCI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Flaminia Civita Castellana), Società ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA - (nota n. 7737/580 pf13-14 AM/ma del 24.6.2014).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per

Roberto Ciappicci: inibizione di mesi 8 (otto) e per la ASD Flaminia Civitacastellana: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); osserva quanta segue.

Con atto del 24 giugno 2014 la Procura federale ha deferito Ciappicci Roberto, "Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD Flaminia Civitacastellana, per la violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS per aver fatto uso del modulo di tesseramento del calciatore Alessandro Lisi recante la firma non veridica del detto calciatore ottenendone il tesseramento successivamente annullato dalla Commissione tesseramenti" nonché "la Società ASD Flaminia Civita Castellana a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art 4, comma 1, del CGS per le violazioni al proprio Presidente".

Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere così ricostruita:

- con ricorso dell'1 ottobre 2013, il calciatore Lisi Alessandro proponeva reclamo alla Commissione tesseramenti, per conseguire l'annullamento del suo tesseramento con la Società ASD Flaminia Civitacastellana per la stagione 2013/2014, disconoscendo la firma che appariva sul modulo di tesseramento con questa Società e riferendo di aver solo effettuato un periodo di prova presso di esso dal 22.07.2013 al 25.07.2013 e di aver comunicato al termine il suo diniego al tesseramento;
- l'apparente tesseramento del Lisi con la ASD Flaminia Civitacastellana aveva determinato il diniego, da parte del Dipartimento Interregionale, della successiva richiesta di tesseramento di detto calciatore con la ASD Monterotondo Calcio;
- accogliendo il citato reclamo, nella riunione del 21.11.2013 la Commissione tesseramenti dichiarava nullo il tesseramento del calciatore Lisi con la ASD Flaminia Civitacastellana, avendo rilevato l'apocriefa della firma del Lisi sul modulo di riferimento (C.U. 10/D del 22.11.2013)
- questa decisione non era impugnata sicché è divenuta definitiva, come attestato il 4.02.2014 dalla Commissione tesseramenti.

Il deferimento è fondato e va accolto, considerato anche che la decisione non è stata impugnata e, inoltre, che i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando a dimostrare una costruzione diversa dei fatti in scrutinio.

Alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione contestata, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Considerata la natura e la gravità delle violazioni accertate e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- a Roberto Ciappicci, inibizione di mesi 8 (otto);
- alla Società ASD Flaminia Civitacastellana, ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

(397) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CISILIN (Consigliere regionale FIGC del Comitato Friuli Venezia Giulia) - (nota n. 7583/932 pf13-14 AM/ma del 18.6.2014).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale, che ha insistito per

l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) nei confronti di Cisilin Vincenzo; osserva quanta segue.

Con atto del 18 giugno 2014 la Procura federale ha deferito Vincenzo Cisilin (così testualmente) "per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 10, comma 2, delle NOIF poiché entrava nello spogliatoio dell'arbitro, senza essere autorizzato, e, benché fosse un dirigente federale tenuto alla rettitudine sportiva e morale così come statuito dall'art. 10 comma 2 delle NOIF, assumeva nei confronti del Direttore di gara un atteggiamento minaccioso nonostante il predetto avesse assolto, ex artt. 60 delle NOIF, correttamente alle propria funzione di verifica della praticabilità del terreno di giuoco il tutto in occasione della gara Pro Romans Medea - Ronchi Calcio del 02.03.2014."

Nel referto redatto dall'arbitro Francesco Savona il 2 marzo 2014, in occasione della gara "giovanissimi provinciale girone GA" fra la Pro Romans Medea e la Ronchi Calcio, terminata con il risultato di 0-11, si legge che (testualmente) "prima dell'inizio della partita un signore che ho identificato come Vincenzo Cisilin è entrato nel mio spogliatoio con un tono minaccioso dicendomi che non dovevo far iniziare la partita perché i giocatori si potevano far male. Questo è successo dopo che ho controllato il campo con i capitani delle due squadre ed ho deciso che il campo era in condizione per disputare la gara".

Il deferimento è fondato e va accolto, tenuto conto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 1, punto 1.1., "I rapporti dell'arbitro ... fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle prove".

In punto di fatto, comunque, occorre rettificare la contestazione, lì dove si assume che il deferito sarebbe entrato nello spogliatoio dell'arbitro senza essere autorizzato, considerato che questa circostanza non trova conferma nel referto arbitrale,

Considerata la natura e la gravità della violazione accertata e valutati gli elementi di riferimento, appare congrua ed equa la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Vincenzo Cisilin.

(386) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1394), Società USD CAVESE 1919 già USD Pro Cavese 1394 - (nota n. 7511/927 pf13-14 AM/ma del 16.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 16 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- il Signor Salvatore Manna, Presidente e legale rappresentante della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'art. 8 comma 9 e 15 del CGS, e all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione Accordi economici, prot. 193/CAE del 17.2.2014, notificata il 21.2.2014, non provvedendo, entro il termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione, alla corresponsione della somma di € 2.875,00 in favore del calciatore Giovanni Langella;

- la Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 (matricola 61766), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Manna 8 (otto) mesi di inibizione; nei confronti della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394, ammenda di € 3.000,00 e la penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella prossima stagione sportiva. Sono altresì comparsi i legali dei deferiti i quali hanno richiesto la riunione del presente procedimento unitamente ad altro deferimento mosso a carico dei loro assistiti con provvedimento del Procuratore federale del 23 Giugno 2014, nonché il proscioglimento da ogni addebito sollevato ai loro assistiti o l'irrogazione della sanzione ritenuta equa secondo giustizia.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Preliminarmente si osserva che non può essere disposta la riunione dei due procedimenti in quanto non vi sono i presupposti poiché vertenti su fatti diversi.

Nel merito, risulta che, con comunicazione prot. 193/CAE del 17.2.2014, la Commissione Accordi economici condannava la Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 a pagare in favore del calciatore Giovanni Langella la somma di € 2.875,00.

Detta decisione veniva regolarmente notificata alla Società USD Cavese 1919 mediante inoltro di lettera raccomandata a/r, ricevuta dalla medesima Società in data 21.2.2014. A tutt'oggi non risulta che la Società USD Cavese 1919 abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al calciatore Giovanni Langella entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica e di ciò non è mai stata fornita prova alcuna da parte dei deferiti.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Salvatore Manna, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Salvatore Manna, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni:

nei confronti del Signor Salvatore Manna l'inibizione per mesi 6 (sei);

nei confronti della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015.

(401) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1394), Società USD CAVESE 1919 già USD Pro Cavese 1394 - (nota n. 7668/931 pf13-14 AM/ma del 23.6.2014).

Con provvedimento del 23 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- il Signor Salvatore Manna, Presidente e legale rappresentante della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'art. 8 comma 9 e 15 del CGS, e all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF, per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione Vertenze economiche, pubblicata nel C.U. n. 16/D del 12.3.2014, notificata il 30.4.2014, non provvedendo, entro il termine di 30 giorni dalla notifica di detta decisione, alla corresponsione della somma di € 4.500,00 in favore del calciatore Carlo Balzamo.

- la Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394 (matricola 61766), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Manna 8 (otto) mesi di inibizione; nei confronti della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394, l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), oltre alla penalizzazione di 2 (due) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva. Sono altresì comparsi i legali dei deferiti i quali hanno richiesto la riunione del presente procedimento unitamente ad altro deferimento mosso a carico dei loro assistiti con provvedimento del Procuratore federale del 16 Giugno 2014, nonché il proscioglimento da ogni addebito sollevato ai loro assistiti o l'irrogazione della sanzione ritenuta equa secondo giustizia.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Preliminarmente si osserva che non può essere disposta la riunione dei due procedimenti in quanto non vi sono i presupposti perché vertenti su fatti diversi.

Nel merito risulta che a seguito di reclamo proposto dal calciatore Carlo Balzamo innanzi alla Commissione Accordi economici, quest'ultima, con provvedimento del 18.12.2013, prot. 282/cae 12-13, condannava la Società USD Cavese 1919 al pagamento in favore del medesimo calciatore della somma di € 4.500,00. Tale provvedimento veniva appellato dalla Società USD Cavese 1919 innanzi alla Commissione vertenze economiche che, peraltro, respingeva l'appello con decisione dell'11.3.2014, pubblicata nel C.U. n. 16/D del 12.3.2014. Detta decisione veniva regolarmente notificata alla Società USD Cavese 1919 mediante inoltro di lettera raccomandata a/r, ricevuta dalla medesima Società in data 30.4.2014. A tutt'oggi non risulta è non è stata fornita alcuna prova in tal senso, che la Società USD Cavese 1919 abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al calciatore Carlo Balzamo in virtù della menzionata decisione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Salvatore Manna, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Salvatore Manna, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni:

nei confronti del Signor Salvatore Manna l'inibizione per mesi 6 (sei);

nei confronti della Società USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015.

(438) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO SARDELLITTI (all'epoca dei fatti Segretario delegato della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 7803/755 pf12-13 AM/ma del 26.6.2014).

Con provvedimento del 26.06.2014 il Procuratore federale vicario ha deferito a questa Commissione il Sig. Bruno Sardellitti, all'epoca dei fatti segretario delegato dell'ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, nonché detta Società sportiva, in via oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, con riferimento alla condotta antiregolamentare ascritta al medesimo Sig. Sardellitti, come meglio individuata e indicata nella parte motiva dell'atto di deferimento.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota del 28.02.2013 trasmessa dalla segreteria del Collegio Arbitrale istituito presso la LND (Lega Nazionale Dilettanti), mediante cui veniva invocato un intervento da parte della Procura federale ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni disciplinari commesse degli odierni deferiti.

In sintesi, l'intervento dell'Organo federale inquirente avrebbe dovuto fare luce in ordine ad alcune attestazioni dell'ASD Ginnastica e Calcio Sora, in base alle quali detta Società sportiva, formulando proprie controdeduzioni a seguito di un reclamo interposto da un suo tesserato (l'allenatore, Sig. Michele Iannicola) dinanzi al Collegio Arbitrale istituito presso la LND, aveva lamentato la mancata notifica del atto introduttivo del giudizio arbitrale.

Il richiamato assunto difensivo, tuttavia, si manifestava in palese antitesi con quanto, invece, puntualmente accertato da parte dell'organo giustiziale de quo e, dunque, verosimilmente formulato da parte dell'ASD Ginnastica e Calcio Sora a meri scopi defatigatori rispetto all'obbligo di pagamento sulla medesima incombenza all'esito dell'indicato giudizio arbitrale.

Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire proprie memorie difensive.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura, il quale, insistendo per la declaratoria di responsabilità disciplinare individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti al procedimento disciplinare, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Bruno Sardellitti;
- € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda a carico della ASD Ginnastica e Calcio Sora.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

La Commissione, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

La documentazione versata a corredo dell'odierno atto di deferimento offre ampio e puntuale riscontro probatorio sia in ordine al corretto e tempestivo invio del reclamo da parte del tesserato alla Società sportiva di appartenenza, sia, nel contempo, della ricezione del medesimo da parte dell'ASD Ginnastica e Calcio Sora, perfezionatasi, come emerge per tabulas, in base al criterio della c.d. compiuta giacenza.

Ne discende che il contegno tenuto dai deferiti, sicuramente volto a evitare e/o comunque ritardare la concreta esecuzione della pronuncia arbitrale, integra gli estremi delle violazioni disciplinari contestate nei loro riguardi.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga a carico del Sig. Bruno Sardellitti la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e a carico dell'ASD Ginnastica e Calcio Sora la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

(451) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO MASTELLONE (Dirigente della Società Sorrento Calcio Srl), Società SORRENTO CALCIO Srl - (nota n. 7810/844 pf13-14 AM/SP/ma del 26.6.2014).

Con provvedimento del 26.06.2014 il Procuratore federale e il Procuratore federale Vicario hanno deferito a questa Commissione il Sig. Gaetano Mastellone, all'epoca dei fatti vice Presidente dirigente del Sorrento Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, nonché detta Società sportiva, ex art. 4, comma 2, CGS, con riferimento alla condotta antiregolamentare ascritta al medesimo Sig. Mastellone, come meglio individuata e indicata nella parte motiva dell'atto di deferimento.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota del 20.03.2013 trasmessa dall'AIA (Associazione Italiana Arbitri) unitamente ad alcuni files concernenti comunicazioni indirizzate da parte del Sig. Mastellone, via e-mail, al Sig. Stefano Farina (designatore arbitrale responsabile in ambito Can Pro - Lega Italiana Calcio Professionistico), mediante cui il primo lamentava la commissione di gravi errori arbitrali asseritamente commessi in pregiudizio del Sorrento, i quali avrebbero compromesso l'esito di due gare di campionato disputate dal club campano nel corso della stagione sportiva 2012/2013 (Benevento - Sorrento e Sorrento - Avellino).

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Gaetano Mastellone e la Società Sorrento Calcio Srl, tramite i propri rappresentanti, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Gaetano Mastellone e la Società Sorrento Calcio Srl, tramite i propri rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gaetano Mastellone, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Sorrento Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 1.600,00 (€ milleseicento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Gaetano Mastellone, inibizione di giorni 20 (venti);

- per la Società Sorrento Calcio Srl, l'ammenda di € 1.600,00 (€ milleseicento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(385) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. ROBERTO MORETTI (Dirigente della Società ASD Pro Gorizia) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 3 – (Delibera CDT c/o C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – CU n. 137 del 6.6.2014 - (nota n. 4002/1272013/2014 GR/mg del 3.2.2014).

La C.D.N., letto l'atto di appello presentato dal Sig. Roberto Moretti; ascoltati, nella riunione del 30 luglio 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale del Friuli Venezia Giulia di cui al C.U. n. 137 del 6 giugno 2014, nonché il legale dell'appellante, che ha concluso per l'accoglimento, osserva quanto segue.

Il Sig. Moretti ha proposto reclamo avverso la decisione con cui la Commissione disciplinare territoriale del Friuli Venezia Giulia gli ha inflitto la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre).

Il provvedimento impugnato è fondato sulla circostanza che il reclamante avrebbe provveduto ad utilizzare le prestazioni tecniche di due allenatori di base in occasione di gare dei campionati rispettivamente Allievi Regionali (nel periodo 22 settembre – 27 ottobre 2013) e Giovanissimi Regionali (nel periodo 15 settembre – 3 novembre 2013) malgrado non fosse stato perfezionato il loro vincolo di tesseramento con la ASD Pro Gorizia.

Il Sig. Moretti ha impugnato la suddetta decisione, rilevando:

- l'errata qualificazione soggettiva del deferito;

- l'eccessiva onerosità della sanzione comminata.

Il reclamo è infondato. E, difatti, è stato lo stesso Sig. Moretti a confermare, come risulta dalla documentazione agli atti, il ruolo dallo stesso avuto nella vicenda, dando ragione all'incolpazione avanzata nei suoi confronti, stante che ha dato atto, nella vicenda, di aver agito quale dirigente della ASD Pro Gorizia, addirittura in qualità di "Direttore Sportivo" e di responsabile del settore giovanile della Società, dichiarando espressamente di aver contattato entrambi gli allenatori e di aver addirittura deciso, per uno dei due, di accettare la proposta avanzata per il suo impiego.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto.

Dispone l'incameramento della tassa versata.

(382) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÀ USD TOR DI QUINTO (Pr.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA di € 500,00 – (Delibera CDT c/o C.R. LAZIO – CU n. 259 del 6.6.2014 - (nota n. 5904/805 pf13-14/SS/vdb del 14.4.2014).

(383) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. MASSIMO TESTA (Presidente della Società USD Tor di Quinto) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 – (Delibera CDT c/o C.R. LAZIO – CU n. 259 del 6.6.2014 - (nota n. 5904/805 pf13-14/SS/vdb del 14.4.2014).

La C.D.N., letti gli atti di appello presentati dalla USD Tor di Quinto (d'ora in avanti, anche detta la "Tor di Quinto" ovvero la "Società") e dal Presidente della stessa Sig. Massimo Testa; ascoltati, nella riunione del 30 luglio 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale del Lazio di cui al C.U. n. 259 del 6 giugno 2014, nonché i legali degli appellanti, che hanno concluso per l'accoglimento, osserva quanto segue.

La Tor di Quinto e il suo Presidente, Sig. Massimo Testa, proponevano reclamo avverso la decisione con cui la Commissione disciplinare territoriale del Lazio ha deciso "di inibire per anni 1 (uno) il Sig. Massimo Testa, Presidente della Società USD Tor di Quinto; di comminare l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) alla Società USD Tor di Quinto."

In particolare, il provvedimento impugnato è fondato sulla circostanza che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Testa, e pubblicate in data 3 aprile 2014 sul sito www.inchieste.repubblica.it, riguardanti la Lega Nazionale Dilettanti, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, hanno costituito giudizi e rilievi lesivi nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti, lasciando intendere la sussistenza di presunti interessi illeciti sottostanti l'operato della Lega stessa ed ipotizzando un abuso di potere da parte dei suoi dirigenti, così da ledere il prestigio e la credibilità dell'Istituzione federale nel suo complesso, violando l'art. 5, comma 1, del CGS.

La Società ed il Sig. Testa hanno impugnato, con separati reclami, la suddetta decisione, rilevando che:

- non vi sarebbe prova che le dichiarazioni attribuite al Sig. Testa siano quelle dallo stesso effettivamente rilasciate;
- la scarsa diffusione del sito sul quale le dichiarazioni sono state pubblicate;
- l'irrelevanza della mancata rettifica (comunque proposta, anche se successivamente alla notizia dell'intervenuto deferimento), stante che sullo stesso sito è pubblicato un video, contenente l'intervista da cui sarebbero state riprese le dichiarazioni poste a base del provvedimento impugnato, dal quale si può evincere che le frasi pronunciate dal Sig. Testa nulla avrebbero a che fare con quelle separatamente riportate sul sito ed a lui attribuibili.

Preliminarmente, va dato atto che, in apertura del dibattimento, si è proceduto alla riunione dei due appelli separatamente proposti, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

Passando agli esami degli appelli proposti, va dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Società, perché sottoscritto dal Sig. Massimo Testa, soggetto colpito da provvedimento di inibizione.

Per quanto attiene al reclamo proposto personalmente dal Sig. Testa, invece, lo stesso è infondato e va rigettato. E difatti, la tesi dell'asserita mancanza di prove circa la veridicità delle dichiarazioni attribuite dal Sig. Testa – che sarebbe, a detta del reclamante, ravvisabile nella circostanza che le dichiarazioni del Testa sarebbero solo ed esclusivamente quelle rilasciate nel corso della video in intervista pubblicata sul sito – non

è accettabile, perché nulla esclude che quelle dichiarazioni siano state rese al di fuori della registrazione video e, come tali, pubblicate sul sito. Peraltro, il fatto che il Sig. Testa, venuto a conoscenza della pubblicazioni di dichiarazioni a lui riferibili, non abbia avvertito l'immediata esigenza di chiederne la rettifica o di procedere nei confronti della testata, conferma la circostanza della loro riferibilità al presidente della Società.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello proposto dalla USD Tor di Quinto e rigetta, perché infondato nel merito, l'appello proposto dal Sig. Massimo Testa.

Dispone l'addebito della tassa non versata in capo alla Società e l'incameramento della tassa versata dal Sig. Massimo Testa.

(396) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÀ ADC VITERBESE CASTRENSE (Ecc.) AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE DI MESI 2 IRROGATA AL PRESIDENTE VINCENZO CAMILLI E DELL'AMMENDA DI € 400,00 IRROGATA ALLA STESSA SOCIETÀ – (Delibera CDT c/o C.R. LAZIO – CU n. 259 del 6.6.2014 - (nota n. 5904/805 pf13-14/SS/vdb del 14.4.2014).

La C.D.N., letto l'atto di appello presentato dalla ACD Viterbese Castrense (d'ora in avanti, anche detta la "Viterbese" ovvero la "Società"); ascoltato, nella riunione del 30 luglio 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale del Lazio di cui al C.U. n. 259 del 6 giugno 2014; osserva quanto segue.

La Viterbese ha proposto reclamo avverso la decisione con cui la Commissione disciplinare territoriale del Lazio ha inflitto al proprio Presidente, Sig. Vincenzo Camilli, l'inibizione per mesi 2 (due) e alla Società l'ammenda di € 400.00 (€ quattrocento/00).

Il provvedimento impugnato è fondato sulla circostanza la Società ha disputato due gare amichevoli, con la Corneto Tarquinia, in data 8 settembre 2013, e con la Grosseto Berretti, in data 10 agosto 2013, per le quali non risultava rilasciata alcuna autorizzazione da parte degli Organi federali competenti.

La Società ha impugnato la suddetta decisione, rilevando:

- la nullità degli atti di deferimento per violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 5, CGS;
- la circostanza che le gare in questione sarebbero state di mero "allenamento" e non amichevoli.

Il reclamo è infondato. E, difatti, non merita accoglimento l'eccezione di nullità, in quanto ciò che rileva è l'esatta individuazione dei fatti in contestazione, che risulta essere stata correttamente effettuata nell'atto di deferimento iniziale, al di là dell'asserita non corretta indicazione della normativa regolamentare.

Nel merito, l'organizzazione di incontri tra diverse Società calcistiche ricade nella previsione di cui all'art. 33, comma 3, del Regolamento della L.N.D., che richiede che debba avvenire sotto il controllo dei Comitati e delle Divisioni, controllo che, nel caso di specie, è mancato per fatto imputabile alla Società.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto.

Dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Prof. Avv. Claudio Franchini

“”

Publicato in Roma il 31 luglio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente federale
Giancarlo Abete